



CONVENZIONE

TRA LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI BENI CULTURALI E LA PREVENTIVA FORMAZIONE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (FIRMATA DIGITALMENTE)

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella sua articolazione territoriale della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, codice fiscale 80016390322, con sede a Trieste, piazza delle Libertà n. 7, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità "Soprintendenza", rappresentata dalla dott.ssa Simonetta Bonomi, domiciliata per la carica presso la sede della Soprintendenza medesima, che alla presente interviene in qualità di dirigente di seconda fascia:

ρ

la Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, C.F. 80014930327, con sede in Palmanova (Udine), via Natisone n. 43, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità Protezione Civile, rappresentata dall'arch. Riccardo Riccardi, domiciliato per la carica presso la sede della Protezione Civile medesima, che alla presente interviene in qualità di Assessore regionale alla protezione civile;

Premesso che:

- la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura;
- la cooperazione con le regioni e gli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;
- gli accordi e le intese possono prevedere forme di cooperazione con enti pubblici territoriali, persone giuridiche private senza fine di lucro, persone fisiche e devono perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività medesime;
- le attività di conoscenza e conservazione dei beni culturali consistono nella costituzione e nella organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie, finalizzate all'esercizio e al perseguimento delle finalità di cui sopra;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina tutte le attività in materia;
- è opportuno favorire iniziative di promozione delle attività istituzionali per migliorare le azioni mirate alla salvaguardia del patrimonio culturale;
- nell'ottica della riduzione della spesa pubblica le istituzioni sono sollecitate a individuare le migliori soluzioni possibili per ottimizzare l'uso delle risorse e garantire i servizi culturali ai cittadini;
- nella ricorrenza del 40° anniversario del sisma del Friuli le amministrazioni firmatarie dell'accordo hanno avviato una attività di pianificazione delle azioni necessarie in caso di emergenza a tutela dei beni culturali tutelati anche mediante l'organizzazione di una comune attività di esercitazione secondo le linee tracciate dal Programma nazionale di soccorso per il





rischio sismico e mediante una preventiva formazione delle componenti di volontariato di protezione civile;

- le attività sopraddette rientrano anche tra le azioni previste dal Piano di gestione del rischio alluvioni adottato dal Comitato istituzionale del Distretto idrografico Alpi orientali (delibera n.1/2015 del 17/12/15 - GU n.4 del 07/01/16) per l'attuazione delle quali le Amministrazioni;

STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE

ART. 1

Premesse e oggetto

La collaborazione tra la Soprintendenza e la Protezione Civile per la formazione di volontari in grado di effettuare gli interventi minimi necessari sui beni culturali mobili in caso di calamità costituisce l'oggetto della presente convenzione; le premesse ne sono parte integrante.

ART. 2

Modalità operative

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la Soprintendenza si impegna a:

- organizzare corsi di formazione di base, rivolti al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e ai volontari della Protezione Civile, al fine di fornire le nozioni fondamentali sulla normativa in vigore nel settore dei beni culturali, il recupero, la messa in sicurezza, l'imballaggio, il trasporto di beni storico artistici, la modulistica per il rilievo dei danni ai beni mobili e per l'accompagnamento di opere recuperate ovvero oggetto di spostamento;
- predisporre opportune esercitazioni;
- partecipare a workshop, giornate di studio, approfondimenti e attività di formazione aventi a oggetto la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- ospitare, presso il proprio laboratorio, gruppi di volontari per attività specifiche;
- prestare attività di docenza, purché regolarmente autorizzata;
- partecipare a iniziative condivise.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la Protezione Civile si impegna a:

- effettuare le operazioni di reclutamento del proprio personale;
- mettere a disposizione i locali per lo svolgimento dei corsi;
- acquistare e mettere a disposizione il materiale necessario;
- condividere la banca dati del Piano regionale delle emergenze di protezione civile comprensivo dei piani comunali di emergenza con geo localizzazione dei siti rilevanti per la presenza di beni culturali rilevanti ai fini di protezione civile.
- ospitare, presso la propria sede operativa, personale tecnico-scientifico della Soprintendenza per attività specifiche;
- partecipare a iniziative condivise.

ART. 3

Coordinamento

Per la realizzazione del presente accordo è individuata una struttura di coordinamento costituita per la Soprintendenza da:

Elisabetta Francescutti, Livio Zuccolo.





per la Protezione Civile da:

Giovanna Giangrasso, Sandro Ongaro, Tatiana Piccinin, Alessio Zanier.

ART. 4 Oneri

Fatte salve eventuali sponsorizzazioni, i costi per l'attuazione del progetto sono sostenuti da ognuno dei due Istituti per il proprio personale utilizzato, nel limite delle rispettive disponibilità organizzative ed economiche.

ART. 5

Comunicazione

Le Parti si impegnano a usare il logo della Soprintendenza e della Protezione Civile per le iniziative promosse congiuntamente, legate all'oggetto di cui al presente accordo, in tutte le occasioni di comunicazione esterna, con qualunque mezzo o supporto essere vengano veicolate, secondo la disposizione che verrà concordata.

ART. 6

Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

L'utilizzo di tutto il materiale grafico, fotografico e strumentale prodotto dai due Istituti, limitatamente per gli scopi di cui al presente accordo, è disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

ART. 7

Aggiornamenti

La presente convenzione potrà essere riveduta e integrata, con ulteriori atti, di comune accordo tra le parti, e qualora i soggetti contraenti ritenessero opportuna la partecipazione al presente accordo di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 8 Recesso

Le Parti potranno recedere dagli impegni assunti con la presente convezione con preavviso di 30 giorni: in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

ART. 9 Durata

La presente convenzione avrà efficacia per tre anni dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per il medesimo periodo in assenza di recesso comunicato con le modalità di cui al precedente art. 8.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Protezione Civile della Regione


IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE arch. Riccardo Riccardi Per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia

SOPRINTENDENTE

dott.ssa Simonetta Bonomi

Contrassegno Elettronico





IMPRONTA DOC 7F2B9276321F70F627E2DB0A149A2EF15CDC1BB6408DEAF57D98759BF5DA0CE4

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: BONOMI SIMONETTA Firma in formato pdf: Riccardo Riccardi

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.